

COMMISSIONE EUROPEA

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 2021

che rettifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/2182 che stabilisce, a nome dell'Unione, la risposta definitiva sulla futura importazione di talune sostanze chimiche a norma del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(2021/C 348 I/02)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, secondo e terzo comma,

sentito il parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Da una verifica sono emersi due errori nella decisione di esecuzione (UE) 2020/2182 della Commissione ⁽³⁾, che ha altresì modificato l'allegato della decisione di esecuzione della Commissione del 15 maggio 2014 ⁽⁴⁾.
- (2) La decisione di esecuzione della Commissione del 15 maggio 2014 conteneva solo un allegato. L'articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2020/2182 fa erroneamente riferimento all'allegato II della decisione di esecuzione del 15 maggio 2014.
- (3) Erroneamente, la risposta sull'importazione di azinfos-metile di cui all'allegato della decisione di esecuzione della Commissione del 15 maggio 2014 non è stata inclusa nell'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2020/2182 ed è stata quindi cancellata dall'allegato della decisione di esecuzione della Commissione del 15 maggio 2014. Non vi era alcuna intenzione di cancellare la risposta sull'importazione di azinfos-metile dall'allegato di tale decisione di esecuzione ed essa dovrebbe pertanto essere reinserita in tale allegato.
- (4) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2020/2182.
- (5) Poiché la decisione di esecuzione (UE) 2020/2182 si applica a decorrere dal 18 dicembre 2020, anche la relativa rettifica dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data, in quanto non vi dovrebbero essere dubbi sulla validità continua e ininterrotta della risposta sull'importazione di azinfos-metile,

⁽¹⁾ GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60.

⁽²⁾ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2020/2182 della Commissione, del 18 dicembre 2020, che stabilisce, a nome dell'Unione, la risposta definitiva sulla futura importazione di talune sostanze chimiche a norma del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica la decisione di esecuzione della Commissione del 15 maggio 2014 che adotta decisioni dell'Unione sull'importazione di talune sostanze chimiche a norma di tale regolamento (GU L 433 del 22.12.2020, pag. 55).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) della Commissione, del 15 maggio 2014, recante adozione di decisioni dell'Unione sull'importazione di alcune sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 152 del 20.5.2014, pag. 2).

DECIDE:

Articolo 1

L'articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2020/2182 è sostituito dal seguente:

«L'allegato della decisione di esecuzione della Commissione, del 15 maggio 2014, che adotta decisioni dell'Unione sull'importazione di talune sostanze chimiche a norma del regolamento (UE) n. 649/2012 è sostituito dall'allegato II della presente decisione.»

Articolo 2

L'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2020/2182 della Commissione è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione si applica dal 18 dicembre 2020.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2021.

Per la Commissione
Virginijus SINKEVIČIUS
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO II

Risposta sull'importazione di azinfos-metile



ROTTERDAM CONVENTION

SECRETARIAT FOR THE ROTTERDAM CONVENTION ON THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE FOR CERTAIN HAZARDOUS CHEMICALS AND PESTICIDES IN INTERNATIONAL TRADE



FORMULARIO DI RISPOSTA SULLE IMPORTAZIONI

Paese:

Unione europea
(Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Cechia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria)
Regno Unito - Il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea il 1° febbraio 2020. Durante il periodo di transizione che si conclude il 31 dicembre 2020, salvo eventuali proroghe, il diritto dell'Unione, con alcune limitate eccezioni, continua ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito e i riferimenti agli Stati membri contenuti nel diritto dell'Unione si intendono fatti anche al Regno Unito.

SEZIONE 1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA CHIMICA

1.1 Nome comune Azinfos-metile
1.2 Numero CAS 86-50-0
1.3 Categoria [X] Pesticida [] Industriale [] Formulato pesticida altamente pericoloso

SEZIONE 2 INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI

2.1 [X] Si tratta della prima risposta in relazione all'importazione di questa sostanza chimica nel paese.
2.2 [] Si tratta della modifica di una risposta precedente.
Data della risposta precedente:

SEZIONE 3 RISPOSTA RELATIVA ALLA FUTURA IMPORTAZIONE

Decisione definitiva (completare il punto 4) OPPURE **Risposta provvisoria (completare la sezione 5)**

SEZIONE 4 DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI**4.1 Importazione vietata**

L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza? Sì No

È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno? Sì No

4.2 Importazione autorizzata**4.3 Importazione autorizzata solo a determinate condizioni**

Le suddette condizioni sono:

Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? Sì No

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? Sì No

4.4 **Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva**

Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:

È vietato immettere sul mercato o usare prodotti fitosanitari contenenti azinfos-metile, poiché tale sostanza attiva non è approvata a titolo del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

SEZIONE 5 RISPOSTA PROVVISORIA**5.1 Importazione vietata**

L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza? Sì No

È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno? Sì No

5.2 Importazione autorizzata

5.3 **Importazione autorizzata solo a determinate condizioni**

Le suddette condizioni sono:

Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? Sì NoLe condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? Sì No5.4 **Indicare se è allo studio una decisione definitiva**È allo studio una decisione definitiva? Sì No5.5 **Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva**

Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione della sostanza chimica:

SEZIONE 6 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI, CHE POSSONO COMPRENDERE:La sostanza chimica è attualmente registrata nel paese? Sì NoLa sostanza chimica è prodotta nel paese? Sì No**In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:**Per essere utilizzata nel paese? Sì NoPer essere esportata? Sì No**Altre osservazioni**

In conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1), che attua il sistema mondiale armonizzato dell'ONU per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze chimiche nell'Unione, l'azinfos-metile è classificato come segue:

Tossicità acuta 2* – H 300 – Letale se ingerito.

Tossicità acuta 2* – H 330 – Letale se inalato.

Tossicità acuta 3* – H 311 – Tossico a contatto con la pelle.

Sens. cut. 1 – H 317 – Può provocare una reazione allergica della pelle.

Tossicità acquatica acuta 1 – H 400 – Molto tossico per gli organismi acquatici.

Tossicità acquatica cronica 1 – H 410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

(* = Questa classificazione è da considerarsi una classificazione minima)

In conformità alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio, l'azinfos-metile è così classificato:

T+; R26/28 – Molto tossico per inalazione e per ingestione.

T; R24 - Tossico a contatto con la pelle.

R43 - Può comportare una sensibilizzazione per contatto con la pelle.

N (pericoloso per l'ambiente); R50/53 - Molto tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

SEZIONE 7

AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA

Ente	Commissione europea, DG Ambiente
Indirizzo	Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles, Belgio
Nome della persona responsabile	Dott. Juergen Helbig
Posizione della persona responsabile	Amministratore principale
Telefono	+32 2 2988521
Fax	+32 2 2967616
E-mail	Juergen.Helbig@ec.europa.eu

Data, firma dell'autorità nazionale designata e timbro ufficiale: _____

SI PREGA DI RESTITUIRE IL FORMULARIO COMPILATO AL SEGUENTE INDIRIZZO:

Segretariato alla Convenzione di Rotterdam
Organizzazione delle Nazioni Unite
per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla
00100 Roma, Italia
Telefono: +39 06 5705 3441
Fax: +39 06 5705 6347
E-mail: pic@pic.int

OPPURE

Segretariato alla Convenzione di Rotterdam
Programma delle Nazioni Unite
per l'ambiente (UNEP)
11-13, Chemin des Anémones
CH - 1219 Châtelaine, Ginevra, Svizzera
Telefono: +41 22 917 8177
Fax: +41 22 917 8082
E-mail: pic@pic.int

Risposta sull'importazione di pentabromodifeniletere commerciale



ROTTERDAM CONVENTION

SECRETARIAT FOR THE ROTTERDAM CONVENTION ON THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE FOR CERTAIN HAZARDOUS CHEMICALS AND PESTICIDES IN INTERNATIONAL TRADE



FORMULARIO DI RISPOSTA SULLE IMPORTAZIONI

Paese:

Unione europea
 Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Cechia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
 Regno Unito - Il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea il 1° febbraio 2020. Durante il periodo di transizione che si conclude il 31 dicembre 2020, salvo eventuali proroghe, il diritto dell'Unione, con alcune limitate eccezioni, continua ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito e i riferimenti agli Stati membri contenuti nel diritto dell'Unione si intendono fatti anche al Regno Unito.

SEZIONE 1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA CHIMICA

1.1	Nome comune	Pentabromodifeniletere commerciale compresi: - Tetrabromodifeniletere - Pentabromodifeniletere
1.2	Numero CAS	40088-47-9 - Tetrabromodifeniletere 32534-81-9 - Pentabromodifeniletere
1.3	Categoria	<input type="checkbox"/> Pesticida <input checked="" type="checkbox"/> Industriale <input type="checkbox"/> Formulato pesticida altamente pericoloso

SEZIONE 2 INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI

2.1 Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questa sostanza chimica.

2.2 Si tratta della modifica di una risposta precedente.
 Data della risposta precedente: ...18 giugno 2014.....

SEZIONE 3 RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE

Decisione definitiva (completare il punto 4) OPPURE **Risposta provvisoria (completare la sezione 5)**

SEZIONE 4 DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI4.1 **Importazione vietata**

L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza? **Si** **No**

È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno? **Si** **No**

4.2 **Importazione autorizzata**4.3 **Importazione autorizzata solo a determinate condizioni**

Le suddette condizioni sono:

A norma del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45), sono consentiti l'immissione sul mercato e l'uso del pentabromodifeniletero commerciale unicamente ai sensi della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88), qualora si applichino le seguenti disposizioni:

l'importazione del pentabromodifeniletero commerciale è consentita esclusivamente per la messa a disposizione sul mercato e l'uso in cavi o pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo, all'aggiornamento delle funzionalità o al potenziamento della capacità di:

- a) apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato anteriormente al 1° luglio 2006;
- b) dispositivi medici immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014;
- c) dispositivi medici di diagnosi in vitro immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2016;
- d) strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014;
- e) strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2017;
- f) tutte le altre AEE che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19) e immesse sul mercato prima del 22 luglio 2019;
- g) AEE che hanno beneficiato di un'esenzione e sono state immesse sul mercato prima della scadenza dell'esenzione medesima, relativamente all'esenzione specifica in questione.

I pezzi di ricambio sono definiti come una parte distinta di un'AEE che può sostituire una parte di un'AEE. L'AEE non può funzionare come previsto in assenza di tale parte. La funzionalità dell'AEE è ristabilita o è potenziata quando la parte è sostituita da un pezzo di ricambio.

Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? **Si** **No**

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? Sì No

4.4 Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva

Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:

Nell'Unione, fatte salve alcune esenzioni, sono vietati la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'uso del tetrabromodifeniletere e del pentabromodifeniletere a norma del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45).

SEZIONE 5 RISPOSTA PROVVISORIA

5.1 **Importazione vietata**

L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza? Sì No

È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno? Sì No

5.2 **Importazione autorizzata**

5.3 **Importazione autorizzata solo a determinate condizioni**

Le suddette condizioni sono:

Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? Sì No

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? Sì No

5.4 **Indicare se è allo studio una decisione definitiva**

È allo studio una decisione definitiva? Sì No

5.5 **Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva**

Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione della sostanza chimica:

SEZIONE 6 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI, CHE POSSONO COMPRENDERE:

La sostanza chimica è attualmente registrata nel paese? Sì No

La sostanza chimica è prodotta nel paese? Sì No

In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:

Per essere utilizzata nel paese? Sì No

Per essere esportata? Sì No

Altre osservazioni

In conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1), che attua il sistema mondiale armonizzato dell'ONU per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze chimiche nell'Unione, il pentabromodifeniletero è classificato come segue:

Latt. – H 362 – Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.

STOT RE 2 * – H 373 – Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

Tossicità acquatica acuta 1 – H 400 – Molto tossico per gli organismi acquatici.

Tossicità acquatica cronica 1 – H 410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

(* = Questa classificazione è da considerarsi una classificazione minima)

SEZIONE 7

AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA

Ente	Commissione europea, DG Ambiente
Indirizzo	Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles, Belgio
Nome della persona responsabile	Dott. Juergen Helbig
Posizione della persona responsabile	Coordinatore delle politiche in materia di sostanze chimiche a livello internazionale
Telefono	+32 2 2988521
Fax	+32 2 2967616
E-mail	Juergen.Helbig@ec.europa.eu

Data, firma dell'autorità nazionale designata e timbro ufficiale: _____

SI PREGA DI RESTITUIRE IL FORMULARIO COMPILATO AL SEGUENTE INDIRIZZO:

Segretariato alla Convenzione di Rotterdam
Organizzazione delle Nazioni Unite
per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla
00100 Roma, Italia
Telefono: +39 06 5705 3441
Fax: +39 06 5705 6347
E-mail: pic@pic.int

OPPURE

Segretariato alla Convenzione di Rotterdam
Programma delle Nazioni Unite
per l'ambiente (UNEP)
11-13, Chemin des Anémones
CH - 1219 Châtelaine, Ginevra, Svizzera
Telefono: +41 22 917 8177
Fax: +41 22 917 8082
E-mail: pic@pic.int

Risposta sull'importazione di ottabromodifeniletere



ROTTERDAM CONVENTION

SECRETARIAT FOR THE ROTTERDAM CONVENTION
ON THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE
FOR CERTAIN HAZARDOUS CHEMICALS AND PESTICIDES
IN INTERNATIONAL TRADE



FORMULARIO DI RISPOSTA SULLE IMPORTAZIONI

Paese:

Unione europea

Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Cechia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Regno Unito - Il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea il 1° febbraio 2020. Durante il periodo di transizione che si conclude il 31 dicembre 2020, salvo eventuali proroghe, il diritto dell'Unione, con alcune limitate eccezioni, continua ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito e i riferimenti agli Stati membri contenuti nel diritto dell'Unione si intendono fatti anche al Regno Unito.

SEZIONE 1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA CHIMICA

1.1 Nome comune

Ottabromodifeniletere commerciale compresi:
- Esabromodifeniletere
- Ettabromodifeniletere

1.2 Numero CAS

36483-60-0 - Esabromodifeniletere
68928-80-3 - Ettabromodifeniletere

1.3 Categoria

- Pesticida
- Industriale
- Formulato pesticida altamente pericoloso

SEZIONE 2 INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI

2.1 Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questa sostanza chimica.

2.2 Si tratta della modifica di una risposta precedente.

Data della risposta precedente: ...18 giugno 2014.....

SEZIONE 3 RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE**Decisione definitiva (completare il punto 4) OPPURE****Risposta provvisoria (completare la sezione 5)****SEZIONE 4 DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI**4.1 **Importazione vietata**L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza? Sì NoÈ vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno? Sì No4.2 **Importazione autorizzata**4.3 **Importazione autorizzata solo a determinate condizioni**

Le suddette condizioni sono:

A norma del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45), sono consentiti l'immissione sul mercato e l'uso dell'ottabromodifenilietere commerciale unicamente ai sensi della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88), qualora si applichino le seguenti disposizioni: l'importazione dell'ottabromodifenilietere commerciale è consentita esclusivamente per la messa a disposizione sul mercato e l'uso in cavi o pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo, all'aggiornamento delle funzionalità o al potenziamento della capacità di:

- a) apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato anteriormente al 1° luglio 2006;
- b) dispositivi medici immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014;
- c) dispositivi medici di diagnosi in vitro immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2016;
- d) strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014;
- e) strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2017;
- f) tutte le altre AEE che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19) e immesse sul mercato prima del 22 luglio 2019;
- g) AEE che hanno beneficiato di un'esenzione e sono state immesse sul mercato prima della scadenza dell'esenzione medesima, relativamente all'esenzione specifica in questione.

I pezzi di ricambio sono definiti come una parte distinta di un'AEE che può sostituire una parte di un'AEE. L'AEE non può funzionare come previsto in assenza di tale parte. La funzionalità dell'AEE è ristabilita o è potenziata quando la parte è sostituita da un pezzo di ricambio.

Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? Sì No

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? Sì No

4.4 **Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva**

Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:

Nell'Unione, fatte salve alcune esenzioni, sono vietati la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'uso dell'esabromodifeniletere e dell'ettabromodifeniletere a norma del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45).

SEZIONE 5 **RISPOSTA PROVVISORIA**

5.1 **Importazione vietata**

L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza? Sì No

È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno? Sì No

5.2 **Importazione autorizzata**

5.3 **Importazione autorizzata solo a determinate condizioni**

Le suddette condizioni sono:

Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? Sì No

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? Sì No

5.4 **Indicare se è allo studio una decisione definitiva**

È allo studio una decisione definitiva? Sì No

5.5 **Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva**

Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione della sostanza chimica:

SEZIONE 6 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI, CHE POSSONO COMPRENDERE:

La sostanza chimica è attualmente registrata nel paese? Sì No

La sostanza chimica è prodotta nel paese? Sì No

In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:

Per essere utilizzata nel paese? Sì No

Per essere esportata? Sì No

Altre osservazioni

SEZIONE 7

AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA

Ente	Commissione europea, DG Ambiente
Indirizzo	Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles, Belgio
Nome della persona responsabile	Dott. Juergen Helbig
Posizione della persona responsabile	Coordinatore delle politiche in materia di sostanze chimiche a livello internazionale
Telefono	+32 2 2988521
Fax	+32 2 2967616
E-mail	Juergen.Helbig@ec.europa.eu

Data, firma dell'autorità nazionale designata e timbro ufficiale: _____

SI PREGA DI RESTITUIRE IL FORMULARIO COMPILATO AL SEGUENTE INDIRIZZO:

Segretariato alla Convenzione di Rotterdam
Organizzazione delle Nazioni Unite
per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla
00100 Roma, Italia
Telefono: +39 06 5705 3441
Fax: +39 06 5705 6347
E-mail: pic@pic.int

OPPURE

Segretariato alla Convenzione di Rotterdam
Programma delle Nazioni Unite
per l'ambiente (UNEP)
11-13, Chemin des Anémones
CH - 1219 Châtelaine, Ginevra, Svizzera
Telefono: +41 22 917 8177
Fax: +41 22 917 8082
E-mail: pic@pic.int

Risposta sull'importazione di acido perfluorottano solfonato, perfluorottani solfonati, perfluorottani sulfonamidi e perfluorottani solfonili



ROTTERDAM CONVENTION

SECRETARIAT FOR THE ROTTERDAM CONVENTION
ON THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE
FOR CERTAIN HAZARDOUS CHEMICALS AND PESTICIDES
IN INTERNATIONAL TRADE



FORMULARIO DI RISPOSTA SULLE IMPORTAZIONI

Paese:

Unione europea

Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Cechia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Regno Unito - Il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea il 1° febbraio 2020. Durante il periodo di transizione che si conclude il 31 dicembre 2020, salvo eventuali proroghe, il diritto dell'Unione, con alcune limitate eccezioni, continua ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito e i riferimenti agli Stati membri contenuti nel diritto dell'Unione si intendono fatti anche al Regno Unito.

SEZIONE 1

IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA CHIMICA

1.1 Nome comune

Acido perfluorottano solfonato, perfluorottani solfonati, perfluorottani sulfonamidi e perfluorottani solfonili

1.2 Numero CAS

Numeri CAS pertinenti:

1763-23-1 - acido perfluorottano solfonato
2795-39-3 - perfluorottano solfonato di potassio
29457-72-5 - perfluorottano solfonato di litio
29081-56-9 - perfluorottano solfonato di ammonio
70225-14-8 - perfluorottano solfonato di dietanolammina
56773-42-3 - perfluorottano solfonato di tetraetilammonio
251099-16-8 - perfluorottano solfonato di didecildimetilammonio
4151-50-2 - N-etilperfluorottano sulfonamide
31506-32-8 - N-metilperfluorottano sulfonamide
1691-99-2 - N-etil-N-(2-idrossietil) perfluorottano sulfonamide
24448-09-7 - N-(2-idrossietil)-N-metilperfluorottano sulfonamide
307-35-7 - fluoruro di perfluorottano e solfonile

- 1.3 **Categoria**
- Pesticida
- Industriale
- Formulato pesticida altamente pericoloso

SEZIONE 2 INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI

- 2.1 Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questa sostanza chimica.
- 2.2 Si tratta della modifica di una risposta precedente.
- Data della risposta precedente: ...18 giugno 2014.....

SEZIONE 3 RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE

- Decisione definitiva (completare il punto 4) OPPURE** **Risposta provvisoria (completare la sezione 5)**

SEZIONE 4 DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI

- 4.1 **Importazione vietata**
- L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza? Sì No
- È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno? Sì No

- 4.2 **Importazione autorizzata**

- 4.3 **Importazione autorizzata solo a determinate condizioni**

Le suddette condizioni sono:

Le importazioni di acido perfluorottano sulfonato e di suoi derivati (PFOS) devono essere conformi al regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45), che stabilisce quanto segue:

1. Sono vietati la produzione, l'immissione sul mercato e l'uso dei PFOS sia allo stato puro che all'interno di miscele o come componenti di articoli.

2. Il divieto non si applica ai PFOS presenti non intenzionalmente in sostanze, miscele o articoli, sotto forma contaminante in tracce, purché:

a) per le sostanze o le miscele, la concentrazione di PFOS sia pari o inferiore a 10 mg/kg (0,001 % in peso); oppure

b) per i prodotti semifiniti o gli articoli, o parti dei medesimi, la concentrazione di PFOS sia inferiore allo 0,1 % in peso calcolata con riferimento alla massa delle parti strutturalmente o microstrutturalmente distinte che contengono PFOS o, per i tessuti o altri materiali rivestiti, se la quantità di PFOS è inferiore a 1 µg/m² del materiale rivestito.

3. Se la quantità di PFOS rilasciata nell'ambiente è ridotta al minimo, la produzione e l'immissione sul mercato sono consentite per i seguenti usi specifici, a condizione che gli Stati membri presentino alla Commissione ogni quattro anni una relazione sui progressi compiuti nell'eliminazione dei PFOS:

- abbattitori di nebbie per la cromatura dura (con CrVI) a carattere non decorativo in sistemi a ciclo chiuso.

Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? Sì No

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? Sì No

4.4 **Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva**

Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:

Nell'Unione sono vietati la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'uso dell'acido perfluorotano sulfonato e dei suoi derivati (PFOS) a norma del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45). Tale regolamento consente tuttavia delle deroghe specifiche, descritte nella sezione 4.3.

SEZIONE 5 RISPOSTA PROVVISORIA

5.1 **Importazione vietata**

L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza? Sì No

È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno? Sì No

5.2 **Importazione autorizzata**

5.3 **Importazione autorizzata solo a determinate condizioni**

Le suddette condizioni sono:

[Empty text box for conditions]

Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? Sì No

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? Sì No

5.4 **Indicare se è allo studio una decisione definitiva**

È allo studio una decisione definitiva? Sì No

5.5 **Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva**

Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione della sostanza chimica:

SEZIONE 6 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI, CHE POSSONO COMPRENDERE:

La sostanza chimica è attualmente registrata nel paese? Sì No

La sostanza chimica è prodotta nel paese? Sì No

In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:

Per essere utilizzata nel paese? Sì No

Per essere esportata? Sì No

Altre osservazioni

In conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1), che attua il sistema mondiale armonizzato dell'ONU per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze chimiche nell'Unione, l'acido perfluorottano sulfonato (numero CAS 1763-23-1) è classificato come segue:

Tossicità acuta 4* – H302 – Nocivo se ingerito.

Tossicità acuta 4* – H332 – Nocivo se inalato.

Canc. 2 – H351 – Sospetta azione cancerogena.

Latt. – H362 – Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.

STOT RE 1 – H372 – Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

Tossicità acquatica cronica 2 – H411 – Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Ripr. 1B – H360D – Può nuocere al feto.
 (* = Questa classificazione è da considerarsi una classificazione minima)

SEZIONE 7	AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA
Ente	Commissione europea, DG Ambiente
Indirizzo	Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles, Belgio
Nome della persona responsabile	Dott. Juergen Helbig
Posizione della persona responsabile	Coordinatore delle politiche in materia di sostanze chimiche a livello internazionale
Telefono	+32 2 2988521
Fax	+32 2 2967616
E-mail	Juergen.Helbig@ec.europa.eu

Data, firma dell'autorità nazionale designata e timbro ufficiale: _____

SI PREGA DI RESTITUIRE IL FORMULARIO COMPILATO AL SEGUENTE INDIRIZZO:

Segretariato alla Convenzione di Rotterdam
 Organizzazione delle Nazioni Unite
 per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)
 Viale delle Terme di Caracalla
 00100 Roma, Italia
 Telefono: +39 06 5705 3441
 Fax: +39 06 5705 6347
 E-mail: pic@pic.int

OPPURE

Segretariato alla Convenzione di Rotterdam
 Programma delle Nazioni Unite
 per l'ambiente (UNEP)
 11-13, Chemin des Anémones
 CH - 1219 Châtelaine, Ginevra, Svizzera
 Telefono: +41 22 917 8177
 Fax: +41 22 917 8082
 E-mail: pic@pic.int
